

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 26/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 maggio 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964 con i quali la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2001 al 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2001 al 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2001 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Bruno Bove

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSI-
STENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, PER GLI
ESERCIZI DAL 2001 AL 2003

S O M M A R I O

1. Generalità	<i>Pag.</i>	13
2. Gli organi	»	16
3. Il personale	»	18
4. La gestione previdenziale e assistenziale	»	20
5. La gestione patrimoniale	»	25
6. Il bilancio tecnico	»	29
7. I bilanci consuntivi	»	30
8. Lo stato patrimoniale	»	31
9. Il conto economico	»	35
10. Considerazioni finali	»	38

PAGINA BIANCA

1. - Generalità

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del D.Lgs 30 giugno 1994, n.509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi dal 2001 al 2003, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (C.N.P.A.D.C.)¹.

La Cassa, istituita, con personalità di diritto pubblico, dalla legge 3 febbraio 1963, n. 100, ha mutato dal 1995 la propria figura giuridica, essendosi trasformata, secondo le previsioni normative del decreto legislativo 509/1994, in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione.

Nella nuova veste di ente privato di tipo associativo la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli che il decreto medesimo ha fissato in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza che essa svolge.

Riguardo a tale attività può rammentarsi che l'ente provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della legge di riforma della Cassa (l. 29 gennaio 1986, n. 21), nonché della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità una tantum, (ai superstiti che non abbiano diritto alla pensione indiretta); indennità di maternità (ai sensi della legge 11 dicembre 1990, n. 379); mutui ipotecari (per acquisto, costruzione o restauro della casa di abitazione o di immobile adibito a studio professionale) e altri interventi assistenziali di varia tipologia (erogazioni per stato di bisogno, borse di studio, premi per particolari benemerienze, contributi per spese di onoranze funebri, di ospitalità in case di riposo per anziani, di assistenza infermieristica domiciliare).

A norma di statuto, inoltre, la Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della costituzione di fondi speciali con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela

¹ Il precedente referto, relativo agli esercizi dal 1997 al 2000, è in Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n.55.

complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del d.lgs. 509/1994, di fruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e dal contributo integrativo, sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

Sono altresì dovuti alla Cassa, nei casi disciplinati dalle leggi 11 dicembre 1990, n. 379 e 5 marzo 1990, n. 45, i contributi e i versamenti previsti, rispettivamente, per l'erogazione dell'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

Il sistema tecnico- finanziario della Cassa, che sino a tutto il 2003 è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche, è mutato a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Da tale data opera infatti il nuovo regolamento di disciplina delle prestazioni pensionistiche, approvato dall'Assemblea dei delegati il 19 maggio 2004, (ricependo le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti riguardo all'originario testo della riforma, deliberato dalla predetta Assemblea nella sedute del 27-28 novembre 2003), il quale ha introdotto il metodo di calcolo contributivo di tali prestazioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione.

I punti caratterizzanti il nuovo regime sono costituiti da :

- la previsione di un'aliquota minima del contributo soggettivo pari al 10% e di quella massima al 17%;
- la maggiorazione del contributo integrativo (dal 2% al 4%) per un periodo di 5 anni (dal 2005 al 2009), con verifica della necessità di continuare l'applicazione del contributo maggiorato;
- l'introduzione di un contributo di solidarietà per un periodo di 5 anni, rinnovabile per un periodo massimo di 3 ulteriori quinquenni;

- il calcolo dal 2004 delle prestazioni pensionistiche con il metodo contributivo, con conseguente individuazione dei montanti contributivi rivalutabili riferiti alla contribuzione soggettiva dovuta e versata;
- la previsione di una riduzione (variabile tra il 10 e il 25%) della rivalutazione ISTAT applicata alle prestazioni previdenziali;
- l'allungamento dei requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia (variabile tra 66 e 68 anni di età nonché tra 31 e 33 di effettiva iscrizione e contribuzione) e per quello di "vecchiaia anticipata" (variabile tra 58 e 61 anni di età nonché tra 35 e 38 di effettiva iscrizione e contribuzione);
- l'allungamento dei periodi di riferimento (da 15 anni nel 2004 fino a 25 nel 2009) per il calcolo della quota reddituale dei trattamenti pensionistici maturati fino al 31 dicembre 2003;
- la sottoposizione ai Ministeri vigilanti, per la relativa approvazione, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto la modifica dei coefficienti di rendimento ed i provvedimenti finalizzati al riequilibrio della gestione.

2. - Gli organi

Gli organi della Cassa sono costituiti da: l'Assemblea degli associati, l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, la Giunta esecutiva, il Collegio dei sindaci, tutti di durata quadriennale, tranne l'Assemblea degli associati, formata dagli iscritti associati alla Cassa.

Per quanto attiene alla composizione e modalità di elezione o nomina degli organi collegiali si fa rinvio agli ampi cenni dedicati a riguardo nei precedenti referti.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale in carica nel periodo considerato sono stati, alla scadenza, rinnovati per il quadriennio 2004-2008, come risulta dal verbale della seduta dell'8 giugno 2004 dell'Assemblea dei delegati, seduta nella quale sono stati confermati i compensi in atto riconosciuti agli amministratori e sindaci (quali stabiliti con delibera del 19 giugno 1998 ed ammontanti a: milioni di lire 180 per il Presidente, 90 per il Vice Presidente, 60 per il Consigliere di amministrazione, 40 per il Presidente del Collegio sindacale, 30 per il sindaco effettivo), con la sola applicazione dell'aggiornamento ISTAT annuale a partire dall'insediamento dei nuovi organi sociali.

Contestualmente si è deliberato di confermare l'importo di € 413,17, per l'indennità di assenza da studio, così come previsto dalla tariffa professionale, e di fissare in € 350 l'ammontare massimo del rimborso spese giornaliere per vitto e alloggio.

Nel prospetto seguente sono riportati i dati analitici, quali forniti dalla Cassa, relativi agli oneri sostenuti nei tre esercizi per i compensi agli organi, oneri che nel 2003 hanno registrato un cospicuo incremento (+67,5%) rispetto all'esercizio precedente.

Tale crescita è dovuta, secondo i chiarimenti forniti dall'Ente, agli impegni relativi alla predisposizione ed alla approvazione dei testi di riforma del regime previdenziale, attività che hanno comportato oltre a numerose sedute del Consiglio di amministrazione, 7 Assemblee dei Delegati per 9 giornate complessive.